

INTRODUZIONE ALLE NORME UNI, EN, ISO.

*L'invenzione di tecniche precede di solito
l'arrivo dell'artista capace di utilizzarle.*

Nicolás Gómez Dávila

La complessità della società moderna ha portato gli operatori del diritto a confrontarsi con saperi tecnico-specialistici, talvolta esplicitamente richiamati dall'ordinamento.

In termini generalissimi, la **norma giuridica** è una prescrizione che afferisce al piano della deontica, "dover essere": la norma intende orientare i comportamenti e può essere violata dall'uomo, il quale produrrà così un fatto o atto illecito, pur nella permanenza della cogenza della norma.

Invece, la **legge scientifica** è la descrizione di una regolarità causale che afferisce al piano dell'ontica, "essere": la norma descrive la verità dei fatti (in disparte ogni speculazione filosofica sull'esistenza di una verità assoluta) e, se corretta, *non può* essere violata (es. l'acqua bolle sempre a 100°C e non può non farlo). Se la legge scientifica dovesse risultare "violata", essa si svelerebbe in realtà falsificata e meritevole di abbandono.

All'incrocio tra queste due nozioni si pone la **norma tecnica**, descrivibile come l'insieme di regole che fissano le condizioni standard di fabbricazione o di elaborazione al fine di ottenere la massima uniformità e interscambiabilità, sia nei prodotti, sia nei progetti e nei processi produttivi¹. Esse sono coniate da enti privati per la realizzazione di un'opera, un prodotto o un servizio "a regola d'arte", ma laddove siano recepite dall'ordinamento giuridico, condizionano la realizzabilità e/o commerciabilità del bene realizzato.

A seconda della provenienza della norma tecnica, si distinguono:

- Le **norme UNI**, formate in Italia;
- Le **norme EN**, in Unione europea;
- Le **norme ISO**, in ambito internazionale.

Nel prosieguo si procederà ad un'analisi del procedimento di formazione delle norme tecniche e del loro recepimento da parte dell'ordinamento giuridico, distinguendo le tre tipologie sopra ricordate.

1. LO STIMOLO EUROPEO E LA MARCATURA "CE".

La marcatura CE ha inteso rimuovere le barriere alla libera circolazione dei prodotti all'interno del Mercato Unico Europeo (MEC) previsto dagli artt. 28-30 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, barriere determinate dai diversi sistemi di qualificazione dei prodotti contenuti nelle Legislazioni nazionali riferibili ai singoli stati membri².

¹ Cfr. Enciclopedia Treccani, voce *Norma*, par. "Tecnica", in www.treccani.it/enciclopedia/norma/#:~:text=Nella%20tecnica%2C%20il%20modo%20con,l'economia%20del%20proc esso%20produttivo.

² Commissione europea, *Guida all'attuazione delle Direttive fondate sul nuovo approccio*, pagg. 9-10.

In applicazione dell'art. 43 del Trattato CE, è stata introdotta una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche: dapprima con **direttiva 83/189/CEE**, poi sostituita dalla direttiva 98/34/CE³.

Con la **risoluzione del 07 maggio 1985** del Consiglio della Comunità Economica Europea si è deciso, nell'ambito di una politica di armonizzazione tecnica, che le direttive comunitarie avrebbero avuto la funzione di indicare i requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti avrebbero dovuto avere per poter circolare liberamente all'interno della Comunità, riservando l'elaborazione delle stesse agli enti di normazione, attesa riconosciuta impossibilità di cristallizzare le norme di sicurezza in un determinato ambito storico temporalmente compatibile con l'emanazione e/o la "normale vita" di una legge, la quale sin da allora fu chiaro non avrebbe potuto stare "al passo" con l'evoluzione tecnologica e con le scoperte scientifiche⁴.

La **direttiva 98/34/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 prevedeva una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. La direttiva obbliga gli Stati membri a notificare i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti alla Commissione e agli altri Stati membri prima che queste siano adottate nelle legislazioni nazionali. Con la cosiddetta "*procedura 98/34*" viene garantito il controllo della Commissione sulla regolamentazione tecnica che potrebbe dare origine a barriere ingiustificate tra i diversi Stati membri.

Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.

Il quadro normativo europeo si completa con la decisione 1673/2006/CE del 24 ottobre 2006 (relativa al finanziamento della normalizzazione europea), con la decisione 87/95/CEE del 22 dicembre 1986 (relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni).

A seguire, è stato introdotto il **regolamento 1025/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012⁵, più volte modificato, che ha abrogato i tre testi legislativi da ultimo menzionati.

Il regolamento distingue tra norma e specifica tecnica.

La **norma** (art. 2, par. 1, n. 1 reg. cit.) è una specifica tecnica (*rectius*, regola tecnica, cfr. *infra*), adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi. Se ne distinguono varie categorie:

- a) *Norma internazionale*, se adottata da un organismo di normazione internazionale;
- b) *Norma europea*, se adottata da un'organizzazione europea di normazione;
- c) *Norma armonizzata*, se adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'UE sull'armonizzazione;
- d) *Norma nazionale*, se adottata da un organismo di normazione nazionale.

Invece, la **specifica tecnica** (art. 2, par. 1, n. 4 reg. cit.) è un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare, la cui osservanza sia resa obbligatoria da una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa.

³ R. GALLIA, *La Normazione Tecnica: fonti giuridiche, significato e valenza*, in *Quaderni di legislazione tecnica*, 1, 2015, pp. 55-57.

⁴ M. LORO, *La rilevanza giuridica delle norme tecniche*, in *Luce*, 2, 2006, pagg. 52-55.

⁵ Il nome completo è regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Infine, è stata emanata la **direttiva (UE) 2015/1535** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

2. LE NORME UNI.

La **l. 21 giugno 1986, n. 317** ha dato attuazione all'originaria direttiva 83/189/CEE. Più volte modificata nel corso del tempo, attualmente la legge è rubricata *Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione*.

L'art. 1, co. 1, lett. *f* l. cit. definisce **regola tecnica** una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte importante di esso, nonché, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche *de facto*:

1) Le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

2) Gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

3) Le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'art. 2 dir. (UE) 2015/1535.

L'art. 4, co. 2 l. 317/1986 (nel testo risultante dall'art. 1, co. 1, lett. *g* d.lgs. 223/2017) dispone che l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della dir. 98/34/CE abrogata dall'art. 10 dir. (UE) 2015/1535, costituiscono gli **organismi nazionali di normazione italiani**.

Accanto alle **norme tecniche nazionali** (sigla UNI), elaborate attraverso la partecipazione, il consenso o l'approvazione di tutte le parti interessate, si affiancano:

- Le **specifiche tecniche nazionali** (sigla UNI/TS), ovvero documenti concordati tra tutte le parti interessate, la cui definizione non risulta ancora consolidata, emanate al fine di consentire un periodo di applicazione e di verifica delle conoscenze;

- I **rapporti tecnici nazionali** (sigla UNI/TR), che descrivono prodotti, processi e servizi a scopo informativo, individuando approcci e prassi in uso;
- Le **prassi di riferimento** (sigla UNI/PdR), ovvero documenti para-normativi che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori⁶.

Si segnala anche l'Allegato XIII al d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato *Definizione di talune specifiche tecniche*, in cui si distingue tra “specifiche tecniche” e “norme (tecniche)”.

3. LA SCRITTURA DI UNA NORMA TECNICA DA PARTE DELL'ENTE DI UNIFICAZIONE UNI.

I criteri di elaborazione e scrittura di una norma tecnica adottati dall'UNI sono:

- **Consensualità.** La norma è approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori;
- **Democraticità.** Tutte le parti economico-sociali interessate possono partecipare ai lavori e fare osservazioni prima dell'approvazione;
- **Trasparenza.** Le tappe fondamentali dell'iter di approvazione sono pubbliche e il progetto è sempre a disposizione degli interessati;
- **Volontarietà.** Le parti interessate aderiscono alla norma non per imposizione, ma per scelta⁷.

Il procedimento di scrittura si articola in quattro fasi:

i. **Messa allo studio.** UNI elabora uno studio di fattibilità, per evitare che la norma venga scritta per l'esigenza di una singola azienda o che risponda a una logica di cartello. Solo se il risultato è positivo, assegna i lavori all'organo tecnico competente o ne crea uno nuovo. In questa fase si esaminano: i benefici che la nuova norma apporterebbe al mercato; le condizioni economiche, sociali o politiche del suo inserimento nel mercato, per individuare le parti interessate da convocare; le competenze cui ricorrere per l'attività di ricerca; le risorse necessarie per tutta l'attività; le criticità che si potrebbero incontrare; la legislazione da osservare o da integrare; le specifiche tecniche alle quali correlare l'attività. Questa prima analisi si svolge già nella più piena trasparenza attraverso l'inchiesta pubblica preliminare: UNI comunica i riferimenti generali del progetto di norma ai portatori di interesse e li mette a disposizione online per dar loro e al pubblico la possibilità di inviare commenti e manifestare interesse a partecipare ai lavori.

ii. **Stesura del documento.** Il progetto di norma è elaborato nell'ambito dell'organo tecnico competente sull'argomento, strutturato in gruppi di lavoro di esperti che rappresentano le parti economiche e sociali interessate: produttori, utilizzatori, commercianti, centri di ricerca, consumatori, P.A. o altro. UNI ha un ruolo *super partes*: coordina i lavori, mette a disposizione la propria struttura organizzativa e garantisce che vengano rispettati i criteri *supra* esaminati. Più sono le parti interessate che vi partecipano, con le loro esperienze, competenze, risultati, più forte è la garanzia che la norma sia efficace. La bozza viene discussa online con il sistema *UNIProgetti* e con riunioni fino all'approvazione consensuale della sua struttura e dei contenuti tecnici.

iii. **Inchiesta pubblica.** Tutte le parti interessate possano esprimere il loro parere sul documento approvato dalla commissione tecnica competente, soprattutto quelle che non hanno partecipato all'inchiesta pubblica preliminare e alla stesura del progetto. La versione consolidata del progetto di norma, confermata dall'inchiesta pubblica o integrata con le osservazioni raccolte e valutate positivamente, viene sottoposta all'approvazione della Commissione Centrale Tecnica. La norma tecnica è approvata con voto unanime, oppure con il “consenso” avente i requisiti di cui alla norma UNI CEI EN 45020:2007: “*Un accordo generale, caratterizzato da assenza di una ferma opposizione contro elementi essenziali dell'argomento in*

⁶ R. GALLIA, *La Normazione Tecnica*, cit.

⁷ Dal sito ufficiale dell'UNI: www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8840&Itemid=2831.

esame espressa da qualsiasi componente significativa degli interessi in gioco e da un processo che implichi tentativi volti a tener conto dei punti di vista di tutte le parti coinvolte e conciliare qualsiasi parere contrastante".

iv. **Pubblicazione.** Perché entri in vigore, la norma deve essere ratificata dal Presidente di UNI. UNI la pubblica e la inserisce nel *Catalogo*, dove è possibile consultarla e acquistarla⁸.

4. DALLA NORMA TECNICA ALLA NORMA GIURIDICA: STRUMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DI COGENZA ALLE NORME TECNICHE.

In passato talvolta il legislatore ha inserito nel testo normativo il corpo della regola tecnica (cd. copia-incolla), ma questa procedura risulta largamente desueta, a causa dell'appesantimento della disposizione normativa e del rischio di inattualità che ne derivano. Ad oggi, prevale la tecnica del rinvio, secondo plurime modalità:

I. Rinvio formale ad una norma tecnica da parte di una norma giuridica.

Questa ipotesi si suddivide in due ulteriori sottocategorie:

a. Rinvio ad una specifica norma tecnica;

Esempio. Art. 26, co. 6, lett. a d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici): "6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020".

b. Rinvio alle norme tecniche di quello specifico settore.

Esempio. L. 1° marzo 1968, n. 186, composta di due soli articoli: "1) Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. 2) I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte".

II. Rinvio ad una "tecnica", della quale le norme tecniche costituiscono il contenuto, da parte della clausola generale e indeterminata di una norma giuridica.

Esempio. Art. 2087 c.c. (*Tutela delle condizioni di lavoro*): "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Secondo la giurisprudenza, l'art. 2087 c.c. "si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza" (sent. Cass., Sez. lav., 09 maggio 1998, n. 4721).

III. Rinvio alla norma tecnica compiuto volontariamente nel contesto di un'attività privata, idonea a porre obblighi in capo alle parti.

Sul piano squisitamente civilistico, è possibile (anzi, frequente) che le parti di un **contratto** si impegnino a rispettare determinate norme tecniche, a pena di inadempimento delle pattuizioni contrattuali; oppure che

⁸ Dal sito ufficiale dell'UNI: www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8846&Itemid=2837.

il fabbricante o fornitore **garantisca in via unilaterale** di rispettarle. Una volta “contrattualizzata” la norma tecnica, essa acquisirà forza di legge tra le parti ex art. 1372, co. 1 c.c.⁹.

In linea generale, il meccanismo del rinvio recettizio, in forza del quale il legislatore rimanda al rispetto delle norme tecniche elaborate dagli enti di normazione (UNI, CEI, CEN), comporta due vantaggi: a) in chiave espositiva e interpretativa, si evita un eccessivo appesantimento del testo giuridico attraverso l’inserimento di regole tecniche; b) in chiave applicativa, si evita che la disciplina giuridica diventi inattuale rispetto all’evoluzione tecnologica, poiché l’aggiornamento delle norme tecniche può essere effettuato in tempi più brevi e/o opportuni rispetto a quello legislativo¹⁰.

5. LE NORME EN.

La sigla EN identifica le norme elaborate dal **CEN (Comité Européen de Normalisation)** e devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi membri del CEN, in quanto servono ad uniformare la normativa tecnica in tutta Europa: non è consentita l’esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto.

La normazione europea è organizzata da e per i soggetti interessati sulla base della rappresentanza nazionale: il Comitato europeo di normazione (CEN) e il **Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC)**; nonché della partecipazione diretta dell’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Si fonda sui principi riconosciuti dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («*principi fondatori*»). Conformemente con i principi fondatori, è importante che tutte le pertinenti parti interessate, incluse le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese (PMI), siano adeguatamente coinvolte nel processo di normazione nazionale ed europeo. Gli organismi di normazione nazionali dovrebbero altresì incoraggiare e facilitare la partecipazione dei soggetti interessati¹¹.

6. LE NORME ISO.

La conferenza delle organizzazioni nazionali di standardizzazione che ha fondato l’ISO si svolse a Londra dal 14 al 26 ottobre 1946. L’ISO nacque dalla fusione dell’ISA (*International Federation of the National Standardizing Associations*), fondata a New York nel 1926, e dell’UNSCC (*United Nations Standards Coordinating Committee*), fondata nel 1944. Alla conferenza di Londra del 1946, Ginevra venne scelta quale sede dell’ISO con un solo voto di scarto.

“ISO” in realtà non è un acronimo, perché il nome dell’ente è **Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO – International Organization for Standardization)**. Sapendo che l’Ente avrebbe avuto diverse sigle nelle diverse lingue, i fondatori decisero quale simbolo la parola “ISO”, dal greco *isos*, che significa “eguale”. In questo modo, la sigla rimane la stessa in ogni Paese del mondo¹².

⁹ Questa tripartizione, seppur rielaborata, trova ispirazione in A. GUARDAVILLA, *Norme Tecniche: valore giuridico e vincolatività*, in www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/normativa-C-65/norme-tecniche-valore-giuridico-vincolativita-AR-14912/#_ftnref3; nonché in M. CECCHETTI, *Note introduttive allo studio delle normative tecniche nel sistema delle fonti a tutela dell’ambiente*, in www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-volumi-osservatorio/osservatorio-1996/10-07-marcello-cecchetti/file.

¹⁰ M. LORO, *La rilevanza*, cit.

¹¹ Cfr. considerando n. 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

¹² Cfr. sito ufficiale dell’ISO: www.iso.org/about-us.html.

L'ISO coopera strettamente con la *Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)*, responsabile per la standardizzazione dei dispositivi elettrici ed elettronici, e con l'*Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU)* per quanto riguarda le norme tecniche nell'ambito delle telecomunicazioni¹³. Ad oggi, l'ISO ha sviluppato 24.166 norme tecniche internazionali¹⁴. Ha inoltre sviluppato altre tipologie di documenti chiamati specifiche tecniche (*Technical Specifications - TS*), rapporti tecnici (*Technical Reports - TR*), specifiche disponibili pubblicamente (*Publicly Available Specifications - PAS*), accordi di workshop internazionali (*International Workshop Agreements - IWA*) e guide¹⁵.

Le norme ISO sono numerate e hanno un formato del tipo "*ISO nnnn:yyyy - titolo*", dove:

- *nnnn* è il numero della norma;
- *yyyy* l'anno di pubblicazione o revisione;
- *titolo* è una breve descrizione della norma.

Quando una norma ISO viene recepita a livello nazionale, nel nome compaiono anche le sigle delle organizzazioni che la recepiscono e il testo e la descrizione della norma vengono eventualmente tradotte nella lingua dell'organizzazione che recepisce la norma. Ad esempio la norma ISO 9001 è denominata in Italia "*UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità)*". L'ordine in cui compaiono le sigle indica in senso inverso la cronologia con la quale le norme sono state recepite: in questo caso, prima l'ISO, poi il CEN, infine l'UNI.

Malo, 3 febbraio 2022

Avv. Alberto Antico per www.italiaius.it

¹³ Cfr. www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100037.pdf.

¹⁴ Cfr. www.iso.org/store.html.

¹⁵ Cfr. www.iso.org/deliverables-all.html.